

Comune di AMANDOLA (FM)

ASUR Marche – Area Vasta n. 4 – Fermo

Rep. N. del/...../.....

**Convenzione tra AREA VASTA ASUR 4 FERMO e Comune di AMANDOLA per allocazione territoriale della
Residenza Sanitaria Assistita**

L'anno addì del mese di in Amandola nella sede del Comune di Amandola, Piazza Risorgimento, n. 17

TRA

Il Comune di Amandola C.F. 80001030446 e Partita IVA 00426220448 – rappresentato dal Sindaco (CONCEDENTE)

E

L'Area Vasta n. 4 di Fermo dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (nel prosieguo denominata ASUR) Codice Fiscale e Partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta n.4 di Fermo (CONCESSIONARIA)

ART. 1

OGGETTO

1) Il Comune di AMANDOLA (nel prosieguo denominata “concedente”), attesa l'inagibilità delle strutture di proprietà dell'Amministrazione Sanitaria Pubblica causa sisma, così come già sottoscritto con Rep. N. 418 del 06/06/2017 per quanto riguarda il Piano Primo dell'edificio denominato Ex Scuola Elementare, dà in concessione d'uso in forma gratuita all'ASUR – Area Vasta n. 4 di Fermo (nel prosieguo denominato “concessionaria”), che accetta, per finalità pubbliche proprie socio-sanitarie e connesse, i locali posti al Primo Terra ed al Piano Secondo dell'Ex Scuola Elementare, identificati catastalmente come segue: Via Cesare Battisti n. civico 80 foglio 42, particella 314, per una superficie di uso esclusivo di mq. 490 (planimetria all. 1, all. 2).

2) La concessione d'uso gratuita riguarderà anche gli spazi esterni (da individuare e definire congiuntamente fra gli uffici tecnici del Comune e della ASUR – Area Vasta n. 4FM) finalizzati alla sosta ed al ricovero dei mezzi.

3) Per quanto sopra, nell'ex scuola elementare oltre i servizi già operanti di cui alla precedente convenzione: Direzione Sanitaria/Segreteria, Direzione Amministrativa, Medici di Base, Distribuzione Presidi Sanitari, CUP, Anagrafe Assistiti, Direzione Trasporti e Dipartimento di Salute Mentale, sarà attiva la residenza sanitaria assistita ai piano terra e piano secondo (come da piantina allegata) salve riallocazioni successive.

ART. 2

CANONE DI CONCESSIONE

- 1) La concessione interviene a titolo gratuito per l'interesse istituzionale dell'Ente Locale alla preservazione dei servizi socio-sanitari sul territorio montano della Provincia di Fermo.
- 2) La Concessionaria assume a proprio carico tutti gli oneri accessori per utenze varie, nella misura proporzionale alle quote in uso come quantificata congiuntamente dalle Parti, così come avvenuto per il Piano Primo dello stesso stabile.

ART. 3

DURATA

- 1) La durata della concessione d'uso è stabilita in anni tre, con decorrenza dall'immissione in possesso da documentarsi tramite apposito verbale in cui saranno definite tutte le pattuizioni accessorie alla presente scrittura, e cessa alla scadenza senza necessità della disdetta. E' fatta salva la possibilità di rinnovare la concessione, ove il concessionario ne faccia motivata richiesta, anche per periodi inferiori alla durata del presente atto e, comunque, fino al mantenimento della struttura sanitaria.
- 2) Alla scadenza i locali torneranno nella piena disponibilità del concedente nelle condizioni in cui vengono presi in carico salvo il deperimento d'uso.
- 3) E' fatto salvo il diritto di ciascuna Parte di recedere dalla presente convenzione con preavviso di giorni 90 all'Altra.

ART. 4

MANUTENZIONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO

- 1) La manutenzione, straordinaria ed i lavori di adeguamento normativo dei locali occorrenti per l'utilizzo della struttura concessionata da parte dell'ASUR AV4FM sono a carico della Concedente.
- 2) La manutenzione Ordinaria dell'intero immobile, la pulizia ed i lavori di riparazione o modifica della struttura concessionata da parte dell'ASUR AV4FM sono a carico della Concessionaria.

ART. 5

OBBLIGHI

- 1) Il concessionario si impegna:

- Ad osservare e far osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato salvo il deperimento d'uso;
- Ad adibire i locali unicamente per gli usi convenuti, con divieto di concederli diversamente a terzi mediante locazione, comodato o cessione di contratto anche parziale e/o gratuito;
- Ad osservare e far osservare le norme in materia di sicurezza dei luoghi e degli operatori rispondendone in caso contrario;
- A realizzare tutti le attività nella sede con pieno rispetto della normativa vigente;

ART. 6

DECADENZA

1) Comportano la decadenza della concessione:

- La violazione delle clausole di tutela, di utilizzo o di conservazione del bene;
- L'utilizzo del bene per usi diversi rispetto a quelli convenuti con la presente concessione;
- La violazione del divieto di concedere a terzi il godimento del bene.

ART. 7

REFERENTI LOCALI

La gestione della presente concessione è affidata dalle Parti ai seguenti rispettivi referenti: Direttore UOC Attività Tecniche AV4FM ASUR Marche Ing. Alberto Franca – Responsabile Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune Amandola Ing. Adolfo Marinangeli.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente concessione, le parti si riportano alle disposizioni vigenti in materia di comodato nonché alle norme, anche fiscali, di legge applicabili anche analogicamente od estensivamente a riguardo. Documenti allegati come nel testo sopra. Letto, confermato e sottoscritto Comune di Amandola ASUR – AV4FM.